



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 10 settembre 2014

Prot. n. 3347/ARA OR/ml

Oggetto: Consigli territoriali di disciplina,
modalità di nomina successivamente
alla fase transitoria.
Circolare direttiva - art. 3 comma 3
del Regolamento disciplinare.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

pec

e, p.c. Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

RACCOMANDATA PEC

e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

L'articolo 8 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 ha introdotto nuove disposizioni relative allo svolgimento del procedimento disciplinare, prontamente recepite dall'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con l'adozione di uno specifico "Regolamento disciplinare", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15 dicembre 2012.

Quel "Regolamento" (disponibile anche al sito www.agrotecnici.it, nella Sezione specifica) reca disposizioni a regime e disposizioni transitorie; queste ultime peraltro debbono considerarsi completamente esaurite, doendosi quindi applicarsi solo le norme a regime.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

Si ricorda altresì come la nostra categoria è fra quelle maggiormente interessate alle nuove disposizioni che, per l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, si estendono anche al Consiglio Nazionale (*mentre nella maggior parte delle altre categorie le nuove disposizioni si applicano parzialmente, limitatamente ai soli Consigli provinciali*).

Si riportano di seguito le istruzioni operative per l'applicazione delle nuove norme in **regime ordinario**.

PARTE PRIMA

PROCEDURE RELATIVE ALLA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE PER I NUOVI “CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI”

1. CHI E' SOGGETTO ALLA PROCEDURA. Lo sono tutti i Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che rinnovano gli organi di gestione e che devono altresì procedere ad avviare le procedure per il rinnovo (*ovvero la prima costituzione*) dei “Consigli territoriali di disciplina”.
2. TEMPISTICA. L'art. 3 comma 3 del “Regolamento di disciplina” prescrive che:

“Dal sessantesimo al quindicesimo giorno precedente la scadenza del consiglio del collegio territoriale sono aperti i termini per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che si propongono quali componenti il consiglio di disciplina ed il presidente del collegio territoriale ne dà comunicazione a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima. Il consiglio del collegio nazionale emana specifiche direttive per rendere omogenee le procedure.”

e pertanto le relative comunicazioni agli iscritti vanno spedite (*con posta ordinaria, per e-mail ovvero PEC*) **almeno 70 giorni prima** della naturale scadenza del Consiglio del Collegio provinciale.

3. CRONOGRAMMA. Si invitano i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in fase di scadenza a voler osservare questo cronogramma:
 - **90 giorni prima** della scadenza il Consiglio del Collegio provinciale si riunisce e verifica le procedure di nomina del “Consiglio territoriale di disciplina”. Nell'occasione viene altresì **determinata la data del voto**;
 - in occasione della verifica viene effettuata anche una ricognizione sulla regolarità nel pagamento delle quote di iscrizione, **provvedendo alla sospensione di tutti gli iscritti morosi ovvero in condizioni di irregolarità**, quale ne sia la causa (*si ricorda che la sospensione deve poi essere notificata agli interessati ai sensi di legge*);

- il Consiglio del Collegio provinciale predispone il testo della lettera di “Apertura della sessione per le candidature” al Consiglio territoriale di disciplina, che va inviata agli iscritti almeno **70 giorni prima** della scadenza del Consiglio provinciale stesso;
- la sessione per presentare le candidature al “Consiglio territoriale di disciplina” deve **restare aperta per almeno 45 giorni consecutivi** e più precisamente dal 60esimo al 15esimo giorno precedente la scadenza del Consiglio del Collegio provinciale.

4. APERTURA DELLA SESSIONE PER PRESENTARE LE CANDIDATURE. La sessione si apre con l’invio a tutti gli iscritti di una specifica comunicazione del Presidente del Collegio territoriale recante l’invito a candidarsi e le modalità per farlo:

- i Collegi territoriali possono redigere la lettera di indizione della sessione per la presentazione delle candidature in qualunque modo, purchè essa contenga tutte le informazioni richieste dalla legge e dal Regolamento disciplinare. Per comodità alla presente è allegato un *fac-simile* di lettera da utilizzare, che deve essere completata nelle parti mancanti, evidenziate dalla punteggiatura;
- la comunicazione di apertura della sessione di presentazione delle candidature può essere inviata per *e-mail* semplice, per PEC ovvero per lettera ordinaria (*dunque non è richiesto l’invio per raccomandata*). Se l’invio avviene per *e-mail* le comunicazioni devono essere spedite almeno il giorno prima di quello di apertura della sessione per le candidature, se l’invio avviene per posta semplice, le lettere vanno spedite di norma entro le ore 13,00 del giorno precedente, in modo tale che sulle buste compaia il timbro postale di quella data;
- benchè si possano candidare solo gli iscritti in regola con i pagamenti, non colpiti da sanzioni disciplinari e con una anzianità di almeno 5 anni, si consiglia di inviare a tutti gli iscritti la comunicazione di apertura della sessione per le candidature, in modo tale da assicurare la massima diffusione dell’informazione, elemento oggettivamente utile ad indurre una parte dei soggetti morosi a regolarizzare la propria posizione per così potere partecipare alla vita collegiale;
- con la presente Circolare direttiva **si fa inoltre obbligo di pubblicare la lettera di apertura della sessione per le candidature anche nel sito *internet* del Collegio provinciale (ove esistente) e del Collegio Nazionale**, allo scopo di dare la più ampia diffusione possibile dell’avviso. La possibilità di servirsi del sito del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati risolve anche il problema dei Collegi provinciali ancora privi di un proprio sito *internet* (*i Presidenti dei Collegi provinciali devono pertanto ricordarsi di trasmettere al Collegio Nazionale, preventivamente e con il massimo anticipo possibile, per e-mail, la lettera di apertura delle sessioni per le candidature*).

5. IL MODULO PER CANDIDARSI. E' un modulo di identico testo e formato e sarà scaricabile dal sito *internet* del Collegio Nazionale, nella sezione riservata a ciascun Collegio provinciale, nel solo periodo di apertura della sessione per candidarsi. Si raccomanda ai Presidenti provinciali di non inviare il modulo assieme alla lettera di apertura della sessione per candidarsi, in quanto detto modulo deve essere scaricato esclusivamente tramite il sito *internet* (il modulo è qui allegato per sola conoscenza e la sua adozione è obbligatoria per tutti i Collegi provinciali).
6. ALTRI ASPETTI DI RILIEVO.
- a. **cosa si intende per procedimento disciplinare.** L'art. 5 comma 2 del Regolamento disciplinare inibisce ai soggetti che hanno subito una sanzione disciplinare nei cinque anni precedenti di candidarsi per il "*Consiglio territoriale di disciplina*", si rende perciò necessario definire con esattezza cosa si intenda per "sanzione disciplinare". Ai fini della candidabilità a componenti i "*Consigli territoriali di disciplina*", le sanzioni disciplinari sono quelle di cui all'art. 9 della legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni, così come declinate ai sensi del Titolo IV del Regolamento professionale 6 luglio 1991. Fra esse sono comprese anche la sospensione per morosità; ciò comporta l'effetto di inibire la candidabilità a chi sia stato sospeso per morosità nei cinque anni precedenti (*e, del resto, appare oggettivamente difficile sostenere che un soggetto moroso per più anni di seguito, ancorchè dopo avere sanato la propria posizione, sia la persona più adatta per amministrare la giurisdizione professionale domestica*).
- b. non è superfluo sottolineare come le "sanzioni disciplinari" che debbono essere considerate ai fini della incandidabilità sono esclusivamente quelle **formalmente comminate** secondo le procedure di rito (*delibera di Consiglio, notifica all'interessato, ecc.*) e, pertanto, non possono essere considerate le sanzioni adottate informalmente ovvero con modalità diverse da quelle di legge;
- c. **come calcolare il quinquennio di anzianità.** L'art. 3 comma 1 del Regolamento disciplinare indica, fra i requisiti per candidarsi al "*Consiglio territoriale di disciplina*", l'obbligo di avere almeno un quinquennio di anzianità iscrittiva; tale quinquennio deve essere maturato prima della chiusura della sessione per la presentazione delle candidature. Ad esempio, nell'ipotesi che l'ultimo giorno di sessione aperta per candidarsi sia il 15 marzo di un certo anno, possono proporsi coloro i quali, entro quella data, abbiano compiuto un quinquennio di iscrizione nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Il quinquennio non deve essere necessariamente consecutivo e dunque l'anzianità può maturarsi anche sommando fra loro periodi di iscrizione interrotti da periodi di cancellazione e successiva reinscrizione.

7. IL SITO INTERNET DEL COLLEGIO NAZIONALE. Sul sito *internet* **www.agrotecnici.it**, *homepage* è operativa una specifica sezione denominata “I COLLEGI DI DISCIPLINA” recante la normativa e le Circolari operative, il Consiglio Nazionale di Disciplina nonchè l’elenco dei Collegi che hanno in corso la sessione per le candidature al “*Consiglio di disciplina*”. Man mano che i Collegi interessati indiranno le rispettive sessioni per la presentazione delle candidature, saranno attivate nella indicata Sezione del sito le righe corrispondenti al Collegio locale che ha le procedure in corso, pubblicandovi:

- la lettera di indizione della sessione;
- la data di apertura e chiusura della sessione;
- il modulo per candidarsi;
- le istruzioni per ottenere la PEC gratuita;

in modo tale che gli eventuali interessati possono ottenere facilmente sia le informazioni necessarie che la modulistica per candidarsi.

8. MODALITA’ PER CANDIDARSI. Sono molto semplici; l’interessato scarica il modulo dal sito, lo compila e lo firma, allega un documento di riconoscimento ed invia il tutto, **esclusivamente a mezzo di PEC**, al Collegio provinciale di appartenenza. Si evidenzia come la PEC sia l’unica modalità ammessa per l’invio delle candidature (art. 3, comma 4 del Regolamento di Disciplina) e pertanto i Collegi locali **devono rifiutare** le proposte di candidature che pervengano con un diverso mezzo. La circostanza che il Collegio Nazionale consenta a tutti di dotarsi di una PEC gratuita elimina alla radice qualunque possibilità di contestazione, perché a tutti è assicurata la stessa possibilità.

PARTE SECONDA

PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELLE CANDIDATURE. NOMINA DEL “CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA”

9. CHIUSURA DELLA SESSIONE DELLE CANDIDATURE - PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI CANDIDATI. Chiusi i termini per la presentazione delle candidature il Collegio locale deve anzitutto controllare le richieste pervenute, escludendo quelle recapitate con un mezzo diverso dalla PEC, quelle non compilate o compilate solo parzialmente, quelle prive del documento di identità oppure provenienti da iscritti non in regola; una volta distinte le candidature valide da quelle invalide od inammissibili, il Collegio locale procede a redigere un doppio elenco, ciascuno in ordine alfabetico, delle “Candidature valide” e delle “Candidature non valide”, le une separate dalle altre.

Questo doppio elenco, una volta deliberato dal Consiglio provinciale, deve essere pubblicato, in modo ben visibile, nel sito *internet* dello scrivente Collegio Nazionale e, ove esistente, anche nel sito *internet* del Collegio locale, così come previsto dall’art. 3 comma 5 del “Regolamento di disciplina”; detta pubblicazione assolve anche all’obbligo di pubblicità.

Allo scopo di ottemperare a quanto previsto dalla norma, con la presente Circolare viene fatto obbligo ai Collegi locali di trasmettere allo scrivente gli elenchi dei candidati ammessi e di quelli non ammessi entro 48 ore dal giorno dell’approvazione degli elenchi stessi.

10. NUMERO MINIMO DI CANDIDATI PER COSTITUIRE IL “CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA”. Una volta compilato l’elenco di cui al punto 9 occorre vedere se vi è un numero di candidati sufficiente per procedere alla costituzione del nuovo organo; ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 14 dell’art. 3 del Regolamento disciplinare il numero minimo dei candidati deve essere almeno pari al doppio dei componenti il Consiglio provinciale. In concreto, dal momento che gli attuali Consigli provinciali sono composti da 5 oppure *-normalmente-* da 7 Consiglieri, **per poter procedere è necessario che vi siano nel primo caso, almeno 10 candidature valide e, nel secondo caso, almeno 14 candidature.**
11. COSA FARE SE IL NUMERO DEI CANDIDATI E’ INSUFFICIENTE. Se il numero dei candidati validi è **inferiore al minimo**, il Presidente del Collegio provinciale **deve sospendere la procedura e segnalare immediatamente la circostanza al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati** che fornirà istruzioni su come procedere.
12. SELEZIONE DEI CANDIDATI DA TRASMETTERE AL TRIBUNALE. Una volta accertato che il numero minimo di candidati è pari a quello indicato al punto 10, si procederà ad individuare quelli da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina; la selezione prevede però che ne vengano individuati in numero di un terzo eccedente quello dei nominativi da trasmettere, precisamente secondo lo schema che segue:

Collegio con	N.ro candidati da selezionare	N.ro candidati da trasmettere al Tribunale	Disponibili come “supplenti”
5 Consiglieri	(10+3) 13	10	3
7 Consiglieri	(14+5) 19	14	5

al Tribunale però non vanno trasmessi i nomi dei “supplenti” ma solo degli effettivi e precisamente 10 nominativi (*se il Consiglio è composto da 5 Consiglieri*) o 14 nominativi (*se il Consiglio è composto da 7 Consiglieri*); l’elenco deve essere redatto in ordine alfabetico. I nominativi dei “supplenti” restano nella disponibilità del Collegio provinciale nel caso di dimissioni o recesso, dovuto a qualunque causa, dei componenti effettivi.

13. TERMINI DELLA SELEZIONE. Il comma 6 dell’art. 3 del “Regolamento di disciplina” prevede che la selezione dei nominativi, da trasmettere al Presidente del Tribunale, avvenga nei 20 giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio del Collegio locale; questo comporta che la procedura di indizione della sessione di presentazione delle candidature verrà gestita dal Consiglio uscente mentre la procedura di selezione dei nominativi dei componenti il nuovo “Consiglio di disciplina” sarà **domandata interamente al nuovo Consiglio del Collegio**, così come risultante dalle elezioni. I 20 giorni entro i quali si devono preparare gli elenchi nominativi per il Tribunale decorrono dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

14. CRITERI DI SELEZIONE. Il Consiglio del Collegio provinciale gode di una ampia *-ancorchè non illimitata-* discrezionalità nella scelta dei nominativi da trasmettere al Tribunale; il Regolamento disciplinare infatti individua, come unico criterio direttivo da seguire, quello della *“particolare attitudine rispetto alle funzioni da svolgere”*, che deve essere puntualmente rinvenuto nel *curriculum vitae* del candidato.
Per *“particolare attitudine”* si deve intendere una più o meno spiccata esperienza o propensione allo svolgimento delle funzioni disciplinari (*ad esempio: esercizio di funzioni disciplinare precedenti, come nel caso di ex-Presidenti ed ex-Consiglieri; conoscenza dei profili del diritto e della giurisdizione, rinvenibile negli studi fatti o nelle attività svolte; avere ricoperto funzioni direttive od equivalenti in Enti, Società, aziende, ecc.; essere stati componenti le Sezioni Agrarie Specializzate nei Tribunali oppure CTU; ecc.*).
Per evitare contestazioni successive è utile che il Consiglio provinciale, prima di procedere alla individuazione dei soggetti da chiamare a comporre il *“Consiglio territoriale di disciplina”*, indichi nella delibera di proposta al Tribunale i criteri seguiti.
15. COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA SCELTA DEI CANDIDATI. Una volta scelti fra i candidati i nominativi di quelli da designare, il Presidente del Collegio provinciale chiede a ciascuno di loro di trasmettere una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e di assenza di condizioni che comportino incompatibilità alla nomina o la decadenza (*la dichiarazione, prevista dall'art. 3 comma 7 del Regolamento disciplinare, si rende necessaria in quanto potrebbero esserci delle variazioni rispetto al momento di presentazione della candidatura*).
La richiesta va inoltrata a mezzo PEC oppure consegnata a mano (*con firma per ricevuta*) in modo che il recapito sia certo: da quel momento l'interessato ha 72 ore per far pervenire la dichiarazione di accettazione della carica. Se entro questo termine la comunicazione non perviene il candidato decade e vi subentra il primo dei *“supplenti”* (*cioè delle persone designate in supero rispetto a quelle da trasmettere al Tribunale*).
Posto che il Regolamento disciplinare parla di *“72 ore”* di tempo per accettare la carica, si precisa che devono effettivamente decorrere 72 ore di tempo, calcolate dal momento della comunicazione all'interessato, se la comunicazione viene fatta a mezzo PEC l'orario di recapito coincide con quello di *“recezione”* della *e-mail*; se la comunicazione, invece, è fatta a mano il ricevente è tenuto a firmare il ritiro della comunicazione cartacea e ad apporvi la firma, la data e l'orario di ricezione.
16. TRASMISSIONE AL TRIBUNALE. Una volta verificata l'accettazione di carica dei designati ovvero dopo aver sostituito quelli che non la esibiscono, il Presidente del Collegio provinciale trasmette senza indugio l'elenco dei designati al Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia.
Si suggerisce di procedere alla comunicazione a mezzo di PEC o qualunque altro modo che garantisca un celere inoltro, con modalità tali da garantire il recapito. Conviene comunque prendere preventivo contatto con il Presidente del Tribunale per concordare le modalità di inoltro e per ricordare i motivi dell'invio.

17. NOMINA DEL “CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA”. Il Presidente del Tribunale, una volta ricevuto l’elenco dei nomi da sorteggiare (*che possono essere 10 oppure 14, a seconda del numero dei Consiglieri provinciali*) provvederà a nominare il “*Consiglio territoriale di disciplina*” composto da un numero di componenti pari a quello del numero dei Consiglieri del Collegio provinciale (cioè la metà dei nominativi trasmessi), comunicandolo al Presidente del Collegio provinciale, il quale provvede:

- a trasmettere l’elenco dei nominativi al Collegio Nazionale per la pubblicazione nel sito internet **www.agrotecnici.it**;
- a pubblicarlo sul sito del Collegio provinciale, se esistente;
- a comunicare, sempre a mezzo PEC, a ciascun componente la notizia della nomina e della convocazione della prima riunione, nel corso della quale si provvede all’insediamento ed all’elezione delle cariche (*si ricordi che la riunione di insediamento deve essere indetta con un anticipo di 10 giorni*).

18. SORTEGGIO PER LA NOMINA DEL “COLLEGIO DI DISCIPLINA”. All’interno del “*Consiglio territoriale di disciplina*”, così come nominato dal Presidente del Tribunale -*composto da 5 o da 7 persone-*, deve essere nominato il “Collegio di disciplina” composto da 3 persone.

La nomina avviene “per sorteggio” fra coloro che compongono il “*Consiglio territoriale di disciplina*”; al sorteggio provvede il Consiglio del Collegio provinciale in seduta pubblica. I nominativi non sorteggiati rimarranno comunque a comporre il “*Consiglio territoriale di disciplina*” e subentreranno nel caso di dimissioni od impedimenti, anche temporanei, dei componenti il “*Collegio di disciplina*”.

Il Collegio provinciale provvede a svolgere le procedure di sorteggio prima dell’insediamento del “Consiglio territoriale di disciplina”, in modo tale che questo organo si insedi contestualmente al “Collegio di disciplina”.

19. INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI. Il “*Consiglio territoriale di disciplina*” ed il “*Collegio di disciplina*” **si insediano lo stesso giorno** e ciascuno dei due organi elegge un Presidente, che deve essere una persona diversa. Per primo viene nominato il Presidente del “*Collegio di disciplina*” seguendo l’automatismo del più anziano per iscrizione nell’Albo, così come previsto dall’art. 4 comma 4 del Regolamento disciplinare.

Subito dopo, seguendo lo stesso criterio dell’anzianità iscrittiva, viene nominato il Presidente del “*Consiglio territoriale di disciplina*”, scelto fra i componenti che già non compongono il “*Collegio di disciplina*”.

Una volta così insediati, per il funzionamento dei nuovi organi si rimanda al DPR n. 137/2012, alla legge autorizzante, al Regolamento professionale ed a quello disciplinare.

Data l'importanza della riforma e la particolarità delle procedure lo scrivente Collegio Nazionale resta a disposizione dei Collegi provinciali per ogni assistenza od ulteriore chiarimento che si renda necessario.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)

Allegati